

A.N.I.LIS



ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

CODICE DEONTOLOGICO PER GLI INTERPRETI LIS

FUNZIONE

L'interprete LIS (lingua dei segni italiana) ha il compito di tradurre dalla L1 che può essere segnica o verbale alla L2 che può essere segnica o verbale, deve trasmettere gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle sue capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici che culturali del testo originale. Mantenendo la neutralità, nel pieno rispetto delle culture di cui le lingue tradotte sono espressione.

Fatta eccezione del Performer LIS che nella sua attività avrà facoltà di interpretare in maniera artistica con licenza poetica al fine di veicolare, emozione, colore, vibrazione e sentimento.

L'interprete LIS performer è un artista.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche vengono applicate da tutti gli Interpreti di Lingua dei Segni Italiana dell'Associazione, nell'esercizio della loro attività, nei rapporti tra loro e con i terzi.

ART. 2 POTESTÀ DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE

Spetta agli organi disciplinari dell'ANILIS, la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche, spetta altresì agli organi della stessa precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione

ART. 3 VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE

Oggetto di valutazione per gli organi disciplinari è il comportamento complessivo dell'incolpato cioè, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica, indipendentemente dalla volontarietà dell'azione che ha generato il comportamento.

ART. 4 ATTIVITÀ DI INTERPRETARIATO ALL'ESTERO

Nell'esercizio di attività professionale all'estero gli interpreti di Lingua dei Segni Italiana sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

ART. 5 DOVERE DI DIGNITÀ E DECORO

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità e decoro. È fatto divieto all'interprete, nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica. Nell'atto traduttivo, ogni interprete dovrà evitare di manifestare le sue opinioni personali, di dare le sue interpretazioni e di esprimere giudizi. È opportuno che l'interprete si presenti ben curato e con abbigliamento decoroso, adatto alle singole circostanze; il colore dell'abito dovrà essere di tonalità scura e di tinta unita per porre in risalto le mani e il volto.

ART. 6 DOVERE DI LEALTÀ E CORRETTEZZA

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. All'interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio della professione. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza. L'interprete che opera al tribunale deve tenere sempre presente che opera nell'interesse superiore della Giustizia.

ART. 7 DOVERE DI FEDELTA' DEL MESSAGGIO

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana è tenuto a trasmettere fedelmente i contenuti che al sordo vengono comunicati e che quest'ultimo intende comunicare senza apportare correzioni alcune e senza ridurre il messaggio stesso. Il suo dovrà essere un atteggiamento assolutamente neutrale. La traduzione deve essere fedele ed obiettiva senza coinvolgimenti emotivi. I fruitori del Servizio di Interpretariato sono direttamente responsabili di ciò che esprimono.

ART. 8 DOVERE DI DILIGENZA

L'interprete LIS deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare deve rispettare le modalità e i termini dell'incarico. L'interprete di LIS dovrà presentarsi puntualmente nel luogo di servizio; è opportuno, anzi, che egli vi si rechi in anticipo (se si è coordinatore del servizio di interpretariato bisogna recarsi sul luogo almeno qualche giorno prima) per prendere visione dell'ambiente delle condizioni di luce e/o di illuminazione e per individuare il proprio posto nel luogo più idoneo ed opportuno per la sua attività. Nel caso in cui l'interprete è impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro per lo svolgimento del servizio, previo avviso al cliente, può garantire un sostituto. In occasione di congressi, seminari o tavole rotonde all'interprete deve richiedere l'invio di tutto il materiale disponibile (copie dattiloscritte delle relazioni, sommari, tracce, ecc..) specie se gli si richiede di tradurre simultaneamente da una lingua straniera, che va consegnato con un largo tempo di anticipo almeno 15 giorni. Nel caso di relazione particolarmente complessa, l'interprete ha il dovere di informare di ciò il responsabile del congresso perché questo solleciti il relatore ad una esposizione più semplificata rispetto al testo; in caso di rifiuto l'interprete ha il diritto di astenersi dal tradurre.

ART. 9 DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È dovere dell'interprete conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. L'interprete deve inoltre provvedere alla salvaguardia di eventuali documenti in suo possesso.

ART. 10 DOVERE DI DISCREZIONALITA'

L'Interprete deve accettare l'incarico per un Servizio di Interpretariato valutando serenamente ed oggettivamente le proprie capacità ed i propri limiti in relazione al tipo di servizio da svolgere. Rifiutare un servizio è un diritto/dovere dell'Interprete in base alla competenza specifica nel settore ed al tipo di prestazione richiesta che non si sente di affrontare.

ART. 11 DOVERE DI IMPARZIALITA' E FLESSIBILITA'

L'interprete deve possedere caratteristiche di imparzialità e di distacco, queste devono essere correttamente associate a quelle di sensibilità nei confronti dell'utente. Il tatto, la diplomazia, la gentilezza e l'empatia sono doti fondamentali per la professione dell'interprete, permettono un rapporto di rispetto reciproco con il sordo. L'interprete di Lingua dei Segni Italiana, oltre ad un comportamento imparziale, è tenuto ad assumere un atteggiamento sereno, equilibrato e flessibile in base alle situazioni e alle circostanze che gli si presentano. L'Interprete non può e, quindi, non deve patteggiare per nessuna delle due parti in questione. E' un ponte comunicativo fedele ed imparziale.

ART. 12 DISTANZA PROFESSIONALE

L'Interprete deve assicurare il distacco psicologico dai problemi con i quali viene a contatto nell'esercizio della propria professione. Nel momento dell'intervento professionale l'Interprete deve limitare il suo ruolo a tramite della comunicazione, anche se, in altri momenti, contesti, al di fuori della situazione lavorativa, intrattiene con il fruitore sordo rapporti interpersonali di altro tipo.

ART. 13 DOVERE DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA

L'interprete ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale, rispettando le direttive del coordinatore se è stato previsto. Deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso. L'interprete LIS è tenuto a scegliere il registro linguistico e la modalità di comunicazione che il sordo meglio comprende.

ART. 14 DOVERE DI COMPETENZA E RISPETTO DEGLI STANDARD PROFESSIONALI

L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. In ogni caso l'interprete deve comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta e così eventualmente la necessità dell'integrazione con altro collega. Per standard professionale si intende la capacità di essere costantemente all'altezza del proprio lavoro. L'Interprete deve possedere seria competenza sul piano linguistico in LIS: garantendo capacità traduttiva sia dall'italiano parlato alla LIS, sia dalla LIS all'italiano parlato. L'Interprete deve garantire la flessibilità e quindi la capacità di adattamento ai vari tipi di Registro, utilizzati sia dal committente che dal fruitore del servizio di interpretariato.

ART. 15 DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

È dovere dell'interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, riguardo alla propria cultura generale e specialistica. Inoltre, l'interprete ha il dovere di comunicare all'A.N.I.LIS informazioni, proposte, programmi e date di eventuali incontri in Italia e all'estero che possano interessare tutti gli interpreti aderenti all'Associazione stessa.

ART. 16 DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

L'interprete ha il diritto di essere retribuito per ogni servizio svolto in base alle tariffe che l'Associazione ha fissato, tenendo conto sia del tempo impegnato nel servizio, sia di quello necessario per raggiungere il luogo di lavoro.

ART. 17 DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

ART. 18 DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ

È dovere dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'A.N.I.LIS.

ART. 19 DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

L'interprete, nell'esercizio della loro attività deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

ART. 20 DOVERE/DIRITTO DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

E' dovere/diritto dell'interprete rispettare e far sì che vengano rispettate le condizioni di lavoro definite dall'A.N.I.LIS

ART. 21 DOVERE DI RISPETTARE IL TARIFFARIO

È dovere dell'interprete di Lingua dei Segni Italiana rispettare le tariffe indicative nazionali formulate dall'A.N.I.LIS e approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 22 DIRITTO DI LIBERTA' DI ESPRESSIONE E CONFRONTO

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana può esprimere le proprie opinioni personali in seno all'Associazione A.N.I.LIS nei momenti e nelle forme opportune (assemblee, incontri, comunicazioni scritte, ecc.). Ha il diritto di prendere decisione e posizioni a nome dell'Associazione solo in caso sia incaricato ufficialmente di rappresentarla e comunque dopo aver sentito il parere del suo presidente. Può portare in seno all'Associazione eventuali disfunzioni relativi la propria o l'altrui attività e quant'altro ritiene opportuno riferire.

ART. 23 RAPPORTO DI COLLEGANZA

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più corretta l'attività professionale. Deve astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

ART. 24 DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI COMMITTENTI

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana si arresta da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto all'interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in equipe al fine di accaparrarsi committenti.

ART. 25 NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico da parte di colleghi devono essere rappresentate per iscritto solo ed esclusivamente agli organi disciplinari dell'A.N.I.LIS.

ART. 26 RAPPORTO DI FIDUCIA

Il rapporto fiduciario tra il professionista e il committente è alla base dell'attività professionale.

ART. 27 MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

ART. 28 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

L'interprete deve rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico, il compenso e fornirgli tutte le altre informazioni relative.

ART. 29 OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

L'interprete di Lingua dei Segni Italiana è tenuto a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

ART.30 AZIONI CONTRO IL COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, l'interprete deve richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti l'interprete può procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, anche facendosi supportare o chiedendo l'intervento dall'Associazione A.N.I.LIS.

ART. 31 LA TESTIMONIANZA DELL'INTERPRETE

Per quanto possibile, l'interprete deve astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti all'incarico ricevuto.

ART. 32 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell'attuazione di azioni comuni per il riconoscimento della figura dell'interprete e a tutela professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente Nazionale, eventualmente, coadiuvato dai membri del C.D.N., o da suoi delegati personali che opereranno, solo ed esclusivamente, nell'ambito della delega loro conferita.

ART. 33 SANZIONI IN CASO DI COMPORTAMENTI NON CONFORMI

In caso di comportamenti non conformi degli associati, si procederà come riportato di seguito:

1. Sospensione dai servizi di interpretariato Anilis da 1 mese a 12 mesi;
2. Obbligo di affiancamento con un tutor nel caso di inadeguatezza professionale;
3. Nel caso di comportamenti gravi e ripetuti si procederà all'espulsione definitiva dall'associazione ANILIS;
4. Per fatti assolutamente gravi, raggiro di incapaci, interpretazione fallace per scopi di truffa, azioni che compromettono la vita della persona sorda o in caso di comportamento scorretto che lede la professionalità di uno o più professionisti del settore nonché dell'associazione di appartenenza si procederà oltre che all'espulsione a vita del socio dall'associazione, a comunicare la sfiducia alle autorità competenti compreso le altre associazioni di categoria e le Associazioni maggiormente rappresentative dei sordi.